



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. [REDACTED]
promossa da :

[REDACTED]
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante di *pro tempore*, dott. [REDACTED]
rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] tutti del Foro di Torino

PARTE RICORRENTE

c o n t r o

[REDACTED],
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED], del Foro di Torino

PARTE CONVENUTA



MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il giudizio sommario.

1. Con ricorso introduttivo del giudizio ex art. 700 c.p.c., n. 11440/2013, la società ricorrente chiede al Tribunale di inibire al convenuto (dipendente della stessa dal marzo 2007 al 2 settembre 2013, a seguito di dimissioni, quale dirigente con mansioni di Responsabile Commerciale): **a)** qualunque attività di divulgazione, comunicazione, utilizzo di qualsiasi informazione aziendale inerente alla propria attività e relativi clienti e fornitori, con particolare riferimento alle informazioni, a brevetti e al *know-how*, al metodo Kyotex e al progetto Pink Tape; **b)** di prestare attività lavorativa in favore di società concorrenti e in particolare di [REDACTED], di [REDACTED], di [REDACTED] e altri.
2. Il convenuto chiede a sua volta il rigetto del ricorso, ritenendolo destituito di fondamento.
3. All'esito dell'istruttoria sommaria esperita, il Tribunale accoglie la domanda con Ordinanza 15 aprile 2014, nella quale si legge, tra l'altro, quanto segue:

“- dato atto che a sostegno della pretese la società ricorrente espone:

- *di operare da anni nel settore della «progettazione, produzione e distribuzione di impianti per la tostatura, la miscelatura, l'applicazione di adesivi nonché produzione, trasformazione e commercio ...di prodotti e materiali adesivi, nastri adesivi, collanti, paste, vernici, smalti, resine» impiegati in vari settori industriali;*
- *di essere particolarmente attiva nei «sistemi per l'incollaggio e l'adesivizzazione dei soletti di pulizia al sottopiede all'interno delle scarpe», sistemi caratterizzati da grande efficienza, qualità e sicurezza;*
- *di avere messo a punto e brevettato un particolare sistema, denominato Kyotex, composto da una gamma di macchine operatrici e da una gamma di nastri adesivi specifici, operanti in coppia;*
- *di avere investito ampie risorse nel progetto;*
- *di avere assunto l'ingegner [REDACTED] nel marzo 2007 in qualità di dirigente, con mansioni di direttore commerciale, sicchè questi acquisì nel tempo tutte le informazioni non solo in ordine ai programmi operativi e di sviluppo dell'azienda sui vari mercati ma anche in ordine alle specifiche sia tecniche che costruttive dei prodotti;*
- *di avere il [REDACTED] rassegnato le dimissioni con decorrenza 1 settembre 2013 senza una formale motivazione chiedendo di poter definire le modalità di gestione del periodo di preavviso;*
- *di avere ben presto riscontrato soprattutto in Toscana, in Lombardia e in Veneto una situazione giudicata preoccupante per la presenza di nastri di imitazione usati anche sulle macchine Kyotex di propria produzione, previa sostituzione del mandrino, e di avere altresì acquisito elementi per ritenere che gravi scorrettezze commerciali siano state svolte e/o comunque siano state programmate anche con riferimento ad alcuni mercati esteri;*
- *di avere acquisito elementi, dettagliatamente analizzati, in ordine al pesante coinvolgimento nella attività illecita, svolta sotto molti profili produttivi e commerciali, nei propri confronti da parte dell'ingegner [REDACTED] quale soggetto che teneva rapporti per lei concorrenziali con rivenditori o comunque con operatori del settore di interesse siti in varie località;*
- *di avere, in sintesi, acquisito elementi per ritenere come fosse stato realizzato un piano fraudolento, confusorio e concorrenziale ai propri danni avente come perno proprio il [REDACTED] sin da quando con costui era ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente;*
- *dato atto che a sostegno della prospettata situazione venivano prodotti documenti, tra i quali oltre le trascrizioni di molte comunicazioni telematiche (con il «disco fisso» da cui erano state estratte) anche il rapporto di un'agenzia di investigazioni, e venivano indicati alcuni informatori;*
- *dato atto che veniva fissata udienza di comparizione delle parti al 11 gennaio 2014;*
- *dato atto che [REDACTED] si costituiva in giudizio contestando sotto qualsiasi profilo le deduzioni avversarie, fra l'altro asserendo di essere dal 5.11.2013 legato da un contratto di consulenza con la impresa [REDACTED] attiva nel settore dei prodotti per illuminazione;*
- *dato atto che, dopo gli interrogatori, venivano assunte le informazioni offerte e che, all'udienza del 12 aprile 2014, essendo risultata vana qualsiasi conciliazione ripetutamente tentata, le parti richiavano le conclusioni di cui ai rispettivi atti;*

OSSERVA

Dalle informazioni assunte con l'esame di [REDACTED] di [REDACTED] di [REDACTED] di [REDACTED] di [REDACTED] e soprattutto di [REDACTED] e di [REDACTED] è emersa la presenza, riscontrata immediatamente dopo le dimissioni del convenuto, presso produttori di calzature in zone d'Italia da lui particolarmente frequentate sia di macchine ALC Kyotex con il mandrino sostituito sia di nastri per soletti di scarpe (prevalentemente, parrebbe, quelli di tipo A) senza l'indicazione del fabbricante, realizzati (o resi tali) ad opera di imprese concorrenti della ricorrente in modo anonimo. È

altresì emerso, sulla base non solo di risultanze testimoniali ma anche di dichiarazioni allegate agli atti del ricorso, come alcuni produttori di scarpe avessero acquistato i nastri ritenendoli provenienti dalla ricorrente perché a loro proposti dalla rete di distribuzione dei prodotti di questa azienda.

La sussistenza di una siffatta realtà appare incontestabile.

Le dichiarazioni scritte e prodotte in giudizio, relative a questo ultimo aspetto, rilasciate dai calzaturifici [REDACTED] e [REDACTED] non hanno formato oggetto di specifiche contestazioni e le testimonianze [REDACTED] e [REDACTED] - quali soggetti che materialmente per conto della ditta [REDACTED] venditrice di nastri concorrenti di quelli [REDACTED] avevano svolto certi interventi sulle macchine Kyotex presenti nei calzaturifici della zona di Parabiago pensando di operare in linea con gli interessi [REDACTED] e non ai suoi danni - non v'è alcun motivo per ritenerle inattendibili in quanto supportate da una intrinseca genuinità. Come non v'è ragione per ritenere artificiosa la dichiarazione scritta di analogo tenore della ditta [REDACTED] di [REDACTED].

È risultata, cioè, la oggettiva presenza di una situazione confusoria riguardante prodotti ALC, macchine adattate e soprattutto i nastri, in causa denominati [REDACTED] di provenienza apparentemente sconosciuta agli utenti ma in molti casi ritenuta [REDACTED]. E che sia stato così in modo diffuso v'è riprova nelle parole del [REDACTED] del [REDACTED] e anche della [REDACTED] che chiaramente riferirono di un ritorno, dopo un loro intervento, come clienti [REDACTED] di parecchi calzaturieri, tra cui [REDACTED] una volta che gli stessi appresero di essersi riforniti in modo scorretto.

Però, a fronte di ciò, v'è da chiedersi, in funzione delle domande proposte, quale possa essere stato il ruolo del dirigente [REDACTED] nella descritta situazione di sicura gravità, per aspetti connessi con i diritti sulla proprietà industriale e sulla concorrenza, in termini di violazione da parte sua dei doveri specifici relativi a quello che fu il suo rapporto di lavoro dipendente. In particolare v'è da chiedersi se in causa si possono ritenere provati comportamenti del medesimo ai quali ricollegare la situazione rappresentata, non avendo né le indicazioni documentali né quelle testimoniali richiamate fatto cenno espresso a condotte dirette del [REDACTED] per realizzare l'avvenuto acquisto da parte della clientela già [REDACTED] o alla quale la [REDACTED] era potenzialmente interessata, di articoli illecitamente prodotti e/o commercializzati perché realizzati in violazione del sistema brevettato Kyotex di cui si è detto.

A supporto del dedotto coinvolgimento, al di là delle considerazioni svolte dai testi [REDACTED] e [REDACTED] nel senso che costoro in pochissimi giorni ebbero ad avere contezza di una situazione commerciale anomala in zone ampiamente frequentate dal ricorrente, rimasto invece sempre silente salvo per un paio di situazioni marginali, vi sono quali dati processuali molte comunicazioni telematiche che hanno interessato il detto ricorrente dall'inizio 2012 alla vigilia delle sue dimissioni.

Queste comunicazioni, le cui trascrizioni sono state allegate al ricorso, appaiono di portata chiarissima.

Il loro testo è noto alle parti e si commenta da sé.

Esse riguardano in prevalenza i contatti del [REDACTED] con due rivenditori italiani della [REDACTED] la [REDACTED] in persona di [REDACTED] e la [REDACTED], in persona di [REDACTED] quelli con un agente o ex agente, la ditta [REDACTED], in persona di [REDACTED] nonché quelli con un produttore o rivenditore concorrente [REDACTED] la [REDACTED] di Vigevano.

E' sufficiente, in questa fase sommaria del giudizio, riportare, al di là del richiamo a vari riferimenti poco espliciti e tendenzialmente criptici, il testo chiarissimo per la vicenda in esame di alcune di queste comunicazioni.

Il 5 aprile 2012, parlando della fornitura e del costo di certi nastri, la [REDACTED] dice a [REDACTED] «i miei costi considera tra camion, tempo per togliere tutte le scritte dai rotoli ecc. un 500 euro» e [REDACTED] le risponde subito dopo «ok ... Vedo che gli hanno mandato diverse lunghezze».

Il 22 marzo 2013 la [REDACTED] dice a [REDACTED] «minchia stamattina ho ritirato e tutti i nastri avevano il cartone con la scritta dentro. Mi ha gelato il sangue». [REDACTED] le risponde: «sono un po' minchioni!».

Il 25 giugno 2013 [REDACTED] dice alla [REDACTED] «ciao [REDACTED] Li proveremo a dare via appena possiamo, magari in Romania». La [REDACTED] a sua volta dice: «abbiamo qui parecchia roba della Sicad» (la Sicad è un produttore di nastri).

Il 27 gennaio 2012 una persona della ditta [REDACTED] verosimilmente [REDACTED] dice a [REDACTED] «[REDACTED] mi dice che i pezzi che mi hai dato per la Belwest non sono giusti Dice che sono più grandi». [REDACTED] gli risponde: «no sono giusti ... bisogna intervenire allargando i fori» [REDACTED] è un imprenditore bielorusso e la [REDACTED] è un grande cliente russo).

Il 15 maggio 2012, parlando di un viaggio in qualche paese ex sovietico [REDACTED] dice a [REDACTED] «oggi prendo le ferie per il 12 giugno». [REDACTED] replica: «bravo, ma non dire dove vai, altrimenti [REDACTED] [cioè [REDACTED] amministratore [REDACTED] pensa che andiamo a discutere con il suo amico [REDACTED] the idiot, come lo chiama [REDACTED]. A sua volta [REDACTED]: «figurati per lui vado a Lecce».

Il 12 giugno 2013 [REDACTED] dice a [REDACTED] (agente [REDACTED] per la Cina): «se l'ho scritto perché avevo [REDACTED] alle spalle ed avevo paura che tu dicessi qualcosa ... ».

Il fatto che [REDACTED] abbia parlato di nastri da render anonimi con l'eliminazione del nome del produttore ed il fatto che abbia comunicato al suo interlocutore che non poteva (o non aveva potuto) esprimersi in modo più chiaro per la presenza di [REDACTED] amministratore [REDACTED] nonché il fatto che si sarebbe recato in qualche paese straniero dicendo che sarebbe andato a Lecce, sua città di origine, sono esempi quanto mai significativi della esistenza di interessamenti «paralleli» rispetto a quelli che dovevano caratterizzare il contegno limpido di un collaboratore fedele.

Nessun responsabile vendite di un'azienda, che sia rispettoso dell'obbligo di cui all'articolo 2105 cod. civ., intreccia rapporti con soggetti interessati a prodotti analoghi rispetto a quelli ufficialmente commercializzati e, cosa gravissima, intreccia rapporti sapendo che in certi casi viene resa anonima ai clienti la provenienza dei prodotti medesimi, così da farli confondere con quelli «autentici».

Nessun dipendente corretto riferisce a un suo interlocutore che certi discorsi non li può fare per la presenza del suo datore di lavoro.

Nessun dipendente corretto riferisce ad un interlocutore commerciale di un viaggio d'affari all'estero che verrà fatto all'insaputa della propria azienda.

Nessun dipendente di una azienda si preoccupa della avvenuta cancellazione o meno delle indicazioni su scatole di prodotti di aziende diverse dalla sua.

Sin qui a commento di qualche cenno di comunicazione, lasciando al giudice del merito ogni e più approfondito richiamo a tutto il costituito processuale, costituito riguardante, va detto, colloqui commerciali intervenuti sempre ante dimissioni anche con «operatori» stranieri, quale Sandy, dimostrando intensi interessi del [REDACTED], si può ben dire, in ambito tendenzialmente mondiale.

A supporto di questo ultimo aspetto, la parte ricorrente ha prodotto la relazione di un'agenzia di investigazioni, la [REDACTED] che, come riferito in udienza dal suo responsabile [REDACTED] ha attestato la presenza del resistente in una fiera specializzata nelle attrezzature per calzature in quel di Bologna nei primi di ottobre 2013 ed il fatto che costui si sia intrattenuto con un operatore bielorusso del settore, verosimilmente il già citato [REDACTED] parlando con lui di un viaggio a Minsk nel successivo mese di gennaio quando non solo la presenza alla fiera non avrebbe avuto più alcuna ragione d'essere, in funzione dei nuovi ambiti di interesse, e quando la programmazione di un incontro in un sito tanto lontano non poteva certo essere dettata da ragioni di mera conoscenza o amicizia.

Attesa la rilevanza per il processo della trascrizione delle comunicazioni contenute nel disco fisso del P.C. aziendale (trascrizioni, tra l'altro, che erano state cancellate dal ricorrente all'atto delle sue dimissioni, cosa questa che sarebbe stata comprensibile per messaggi personali ma non certo per quelli aziendali in quanto di possibile utilità per chi avrebbe ricoperto in futuro la posizione volontariamente dimessa) la difesa del resistente si è preoccupata di inficiarne la portata.

Ma l'intento non è stato raggiunto.

Le parole dell'ingegner [REDACTED] esperto nel settore informatico, all'udienza del 13 marzo 2014, ebbero infatti a spiegare, ad integrazione di un proprio scritto, il modo con cui le comunicazioni sono state recuperate ed ebbe a convincere della loro genuinità. D'altro canto, a riprova della genuinità vi è il fatto che, pur essendo agli atti del processo il disco fisso contenente le dette comunicazioni, nessuna richiesta di consulenza sul medesimo è stata avanzata. Se [REDACTED] dopo avere esaminate le trascrizioni, le avesse ritenute in qualche modo artefatte con cancellazioni o sostituzioni, attesa la tecnologia oggi esistente per comprendere ogni tipo di interferenza, non v'è dubbio che si sarebbe attivato per far emergere quanto di suo interesse.

Merita a questo punto un cenno anche l'aspetto relativo alle ragioni delle dimissioni. Il [REDACTED] nella sua difesa le lega, oltre che a risalenti difficoltà relazionali con l'amministratore [REDACTED] ad una seria patologia, diagnosticata nell'agosto 2013, che colpì sua moglie, ma la presenza a Bologna e l'interessamento sin dal 10 settembre 2013 (v. doc.ti 15-16 di parte convenuta) per intraprendere un nuovo lavoro commerciale, che l'avrebbe portato un po' in tutto il mondo, sono circostanze che non possono che lasciare dubbi sulla rilevanza dell'esposto secondo motivo.

Non si cambia lavoro, intraprendendone un altro di analogo tipo quanto ad impegni, nell'interesse di una un'azienda (la [REDACTED] sita ad [REDACTED]) distante centinaia di chilometri dalla propria abitazione quando si ha la necessità di accudire una persona in difficoltà. In questi casi o si cerca un lavoro in loco che non comporti spostamenti o si continua nel lavoro in corso, cosa possibile ratione temporis, per la maggiore semplicità di svolgimento e per essere assolutamente normale una particolare comprensione da parte di superiori e colleghi in ordine alle emergenze legate alla sopravvenuta grave situazione.

È francamente incomprensibile come un direttore commerciale che da anni si è occupato di macchine e prodotti per una fase di lavorazione delle calzature convenga di passare, in un momento di difficoltà familiare, ad occuparsi di apparecchi per illuminazione, cioè di un settore assolutamente diverso, andando incontro ad impegni caratterizzati da obiettivi da raggiungere (v. contratto [REDACTED] del 5.11.2013) che sarebbe stato soltanto normale evitare.



La realtà è che con l'estate del 2013 era comunque diventato maturo il momento per dar corso ad un cambiamento, intraprendendo lavori senza vincoli di esclusiva (v. punto 13 contratto [REDACTED]), tra i quali, ad esempio, fors'anche quello riferito dai testi [REDACTED] e [REDACTED] che accennarono al fatto di avere saputo da tale [REDACTED], concorrente della [REDACTED] nella produzione/commercio di nastri, che [REDACTED] sarebbe passato a lavorare con lui. La malattia della moglie fu una evenienza concomitante ma priva di effettiva incidenza su scelte che erano state programmate da tempo e che si voleva realizzare."

4. Contro tale Ordinanza il lavoratore qui convenuto propone Reclamo, con ricorso introduttivo del giudizio n. 3782/2014, in cui chiede la revoca di tale provvedimento.
5. La società qui ricorrente chiede a sua volta il rigetto del Reclamo, con conseguente conferma dell'Ordinanza impugnata.
6. Il giudizio viene definito con Ordinanza 27 maggio 2014, di accoglimento del reclamo e di revocare dell'inibitoria contenuta nel provvedimento reclamato, per "mancanza di nesso di strumentalità necessaria con successivo giudizio di merito che la società dichiara di voler instaurare", atteso che "nei confronti dell'ex dipendente appare esperibile l'azione risarcitoria per violazione dell'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c." (p. 4).
7. In esso si legge peraltro, con riferimento al *fumus boni iuris*, quanto segue:
"I contenuti dei messaggi e delle conversazioni chat sky estrapolati dal computer aziendale dell'ing. Taurino, evidenziavano la sussistenza del fumus boni iuris in relazione alla violazione del divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro" (p. 5).

II. Il presente giudizio: le posizioni delle parti.

8. Con ricorso introduttivo del presente giudizio n. 10140/2014 la società ricorrente chiede al Tribunale: **a)** di accertare la violazione, da parte del convenuto, dell'arte 2105 c.c. (*Obbligo di fedeltà*), negli anni 2012-2013; **b)** di condannare il medesimo al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente, in conseguenza dell'operato illegittimo del lavoratore, nelle seguenti misure: **(I)** € 1.041.799,60 per il mancato guadagno nel mercato della Toscana; **(II)** € 99.630,00 per il mancato guadagno nel mercato della Lombardia; **(III)** € 31.200,00 ed € 5.119,78 per oneri straordinari di potenziamento della forza vendita diretta in Toscana e per spese di viaggio del sig. Vito Bonsignore; **(IV)** di 31.500,00 per maggiori oneri straordinari di potenziamento della rete commerciale della Regione Toscana; **(V)** € 50.000,00 per oneri straordinari di potenziamento della forza vendita nella Regione Lombardia, con la nuova assunzione del sig. [REDACTED]; **(VI)** € 66.996,00 per spese legali afferenti i procedimenti della fase sommaria (davanti al Tribunale di Torino, nei confronti del ricorrente; davanti al Tribunale di Milano, nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED]); **(VII)** importo da liquidare in via equitativa, a titolo di danno all'immagine e alla reputazione commerciale.
9. Il convenuto chiede a sua volta il rigetto del ricorso, ritenendolo destituito di fondamento.
10. Osserva in particolare quanto segue: **a)** non esiste alcuna certezza che l'*hard disk* del PC portatile già avuto in dotazione non venga manipolato e/o contraffatto prima di essere consegnato all'ing. Porta per la sua analisi; **b)** le operazioni effettuate dall'ing. [REDACTED] sono poste in essere in violazione dei diritti e della *privacy* del convenuto; **c)** l'analisi forense effettuata dall'ing. [REDACTED] non avviene inoltre nel contraddittorio delle parti e pertanto non può ritenersi utilizzabile in questa sede; **d)** l'esistenza di nastri contraffatti già è nota alla società ricorrente fin dal 2012, come attestato dalla segnalazione di [REDACTED], distributore per la Lombardia¹, e rilevato dal Tribunale di Bologna nell'Ordinanza 11 giugno 2012 in atti², e pertanto non viene conosciuta solo dopo le dimissioni del convenuto, come sostenuto da [REDACTED] **e)** il ricorrente frequenta per non più di due giorni al mese le zone della Lombardia e della Toscana e, pertanto, non si vede cosa avrebbe dovuto e potuto segnalare alla società ricorrente, rispetto ad una situazione alla stessa già ampiamente nota; **f)** tale concorrenza trova poi alimento nell'elevato costo dei nastri Kiotex e nel conseguente allettamento in chi cerca di ridurre i costi per rimaner competitivo; **g)** nessun rapporto esiste tra le imprese concorrenti ed il convenuto; **h)** la perdita di fatturato non è poi riconducibile all'azione del convenuto, trovando la propria causa nella grave crisi del settore calzaturiero, che tra il 2000 ed il 2012 registra una flessione del 29,2%, quanto al numero delle imprese, del 29,9% quanto ad addetti e del 49% quanto a volume di calzature prodotte, come emerge dalla documentazione in atti³; **i)** non rispondente a verità è inoltre l'assunto di [REDACTED] secondo cui il convenuto avrebbe in modo fraudolento fatto risultare l'esistenza di vizi e problemi

¹ Doc. nn. 20-21 prod. p. conv.

² Doc. n. 10 prod. p. conv.

³ Doc. O prod. p. conv.



nei nastri della società ricorrente, attesa la segnalazione con *e-mail* 15 ottobre 2012 del sig. [REDACTED]⁴; **l**) tali vizi e problemi vanno invece imputati alla decisione di [REDACTED] di ridurre lo spessore del nastro (poi rinunciata), al fine di ridurre i costi dello stesso, percepiti dalla clientela come eccessivi; **m**) in conseguenza della riduzione dello spessore del nastro si registrano rotture del nastro B, che quindi deve essere fornito in omaggio o a prezzi di costo; **n**) le dimissioni rassegnate il 2 settembre 2013 trovano la loro causa reale e non fittizia nelle “ragioni familiari” addotte, come emerge dalla documentazione in atti, e nella necessità di conseguire una remunerazione più adeguata.

11. Il convenuto chiede inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della società ricorrente al pagamento dell'importo di € 23.833,33, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, avendo con lettera 2 settembre 2013 rassegnato le dimissioni volontarie per “ragioni familiari”, dichiarandosi comunque disposto a svolgere le proprie mansioni per il periodo di preavviso contrattualmente previsto (pari a 4 mesi), al completamento del quale viene peraltro anzitempo dispensato dalla società ricorrente, cosicché il rapporto ha poi definitivamente termine in data 13 settembre 2013.
12. In riferimento a tale domanda riconvenzionale la società ricorrente ne chiede la reiezione, evidenziando che, se avesse avuto conoscenza dell'infedeltà posta in essere dal ricorrente, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, avrebbe certamente adottato un provvedimento espulsivo per giusta causa, senza corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso; in assenza di tale conoscenza, l'esonero dal periodo di preavviso si è fondato su un *errore determinante* circa le qualità del proprio dipendente, ai sensi den n. 3 dell'art. 1429 c.c.
13. Esperita l'istruttoria, la causa viene infine discussa e decisa, come da dispositivo trascritto in calce la presente sentenza.

III. Le risultanze di causa.

14. Dalla documentazione agli atti di causa e dell'istruttoria esperita nell'ambito del presente giudizio emerge quanto segue.
15. Il convenuto cessa il proprio rapporto di lavoro il 13 settembre 2013, a seguito di dimissioni rassegnate il 2 settembre 2013, e lo stesso 13 settembre 2013⁵ consegna alla società ricorrente il PC portatile, il Tablet Apple Ipad, il telefono cellulare BlackBerry, tutti dispositivi informatici aziendali, che ha in dotazione per ragioni di lavoro.
16. L'esame di tale PC, effettuato dalla società ricorrente subito dopo la riconsegna, evidenzia che in esso non è presente alcun dato o *file*.
17. Affida allora all'ing. [REDACTED] perito informatico dello [REDACTED] di Torino e già professore presso il Politecnico di Torino, il PC, il Tablet Ipad ed il telefono BlackBerry, per l'esame di tali dispositivi informatici, che egli riceve in data 17 settembre 2013 dall'avv. [REDACTED] del Foro di Torino, a ciò incaricato per l'occasione dalla società ricorrente⁶.
18. Constata che il Tablet Ipad ed il telefono BlackBerry sono stati “completamente inizializzati” e, quindi, che non è possibile da essi recuperare nessun dato significativo⁷.
19. Dopo aver effettuato una “copia forense” dell'*hard disc* del PC (dotata cioè di codice di conformità, onde assicurarne la corrispondenza all'originale⁸), constata che la “completa cancellazione” dei dati ivi riscontrata (effettuata dal convenuto, come da questi ammesso in giudizio⁹), non costituendo formattazione e/o inizializzazione, consente peraltro di far riemergere dati significativi, attraverso apposite procedure di recupero, e in particolare numerose comunicazioni Skype¹⁰.
20. Le *chat sky* più importanti, ai fini del presente giudizio, sono quelle già evidenziate dal giudice della fase sommaria nella propria Ordinanza, che così le riassume:
 - Il 5 aprile 2012, parlando della fornitura e del costo di certi nastri, la [REDACTED] dice a [REDACTED] «i miei costi considera tra camion, tempo per togliere tutte le

⁴ Doc. n. 13 prod. p. conv.

⁵ Dep. [REDACTED] p. 10, punto n. 11.

⁶ Rel. Tecnica ing. [REDACTED] 9 dicembre 2013, p. 2 (doc. n. 14 prod. p. ricorr.)

⁷ *Ibidem*, p. 3.

⁸ Doc. n. 15 prod. p. ricorr.

⁹ Interr. conv., p. 8.

¹⁰ Rel. Tecnica ing. [REDACTED] cit., pp. 3-6; doc. n. 13 prod. p. ricorr.



scritte dai rotoli ecc. un 500 euro» e [REDACTED] le risponde subito dopo «ok ... Vedo che gli hanno mandato diverse lunghezze».

- Il 22 marzo 2013 la [REDACTED] dice a [REDACTED] «minchia stamattina ho ritirato e tutti i nastri avevano il cartone con la scritta dentro. Mi ha gelato il sangue». [REDACTED] le risponde: «sono un po' minchioni!».
- Il 25 giugno 2013 [REDACTED] dice alla [REDACTED] «ciao [REDACTED] Li proveremo a dare via appena possiamo, magari in Romania». La [REDACTED] a sua volta dice: «abbiamo qui parecchia roba della Sicad» (la Sicad è un produttore di nastri).
- Il 27 gennaio 2012 una persona della ditta [REDACTED] verosimilmente [REDACTED] dice a [REDACTED] «[REDACTED] mi dice che i pezzi che mi hai dato per la Belwest non sono giusti Dice che sono più grandi». [REDACTED] gli risponde: «no sono giusti ... bisogna intervenire allargando i fori» [REDACTED] è un imprenditore bielorusso e la Belwest è un grande cliente russo).
- Il 15 maggio 2012, parlando di un viaggio in qualche paese ex sovietico [REDACTED] dice a [REDACTED] «oggi prendo le ferie per il 12 giugno». [REDACTED] replica: «bravo, ma non dire dove vai, altrimenti Luca [cioè [REDACTED] amministratore [REDACTED] pensa che andiamo a discutere con il suo amico [REDACTED] the idiot, come lo chiama Simon». A sua volta [REDACTED] «figurati per lui vado a Lecce».
- Il 12 giugno 2013 [REDACTED] dice a [REDACTED] (agente [REDACTED] per la Cina): «se l'ho scritto perché avevo Luca alle spalle ed avevo paura che tu dicessi qualcosa».

21. Nel frattempo, nell'ottobre 2013, alla fiera Simac di Bologna, si verifica un incontro del sig. [REDACTED] (responsabile commerciale estero della società ricorrente) con il titolare della [REDACTED] impresa toscana cliente della ricorrente, il quale lamenta il malfunzionamento dei mandrini metallici delle macchine di produzione [REDACTED] a suo dire montati dal sig. [REDACTED] accomandatario di [REDACTED] di [REDACTED], agente [REDACTED] per la Toscana¹¹.

22. La singolarità di tale doglianza (legata al fatto che i mandrini prodotti dalla ricorrente sono in plastica) sollecita quindi la stessa ad effettuare i necessari gli approfondimenti del caso.

23. A seguito delle visite dei clienti toscani, nei giorni 23 e 24 ottobre 2013, e degli accertamenti successivi, emergono poi le circostanze che seguono:

- numerosi clienti della società ricorrente usano sulle macchine Kyotex, di produzione della stessa, nastri del tipo A prodotti dalla concorrenza e contraffatti¹²;
- per poter fare uso dei nastri della concorrenza si rende necessario sostituire i porta-mandrini originali in plastica delle macchine Kyotex con porta-mandrini metallici¹³;
- le sostituzioni constatate in Toscana ammontano al 70% circa dei circa 35-40 clienti visitati, su un numero di clienti nella Regione pari a 80-70¹⁴;
- [REDACTED] di [REDACTED] agente [REDACTED] per la Toscana, risulta direttamente coinvolta sia nella sostituzione dei porta-mandrini¹⁵ sia nella proposta di fare uso e nell'uso di nastri non prodotti dalla società ricorrente¹⁶, nella convinzione talora del cliente di ritenerli originali¹⁷.

24. Ulteriori verifiche di tipo retrospettivo effettuate dalla società ricorrente fanno inoltre emergere ingenti quantità di nastro B (politene) che, tramite il convenuto, vengono inoltrati ad [REDACTED] (agente per la Toscana) e a [REDACTED] (agente per la Lombardia), nel 2012 e nel 2013, a titolo di omaggio o con vendite al puro costo di produzione¹⁸; situazione del tutto anomala, dal momento che il kit di nastri Kyotex è costituito da due nastri, quello A quello B, abbinati¹⁹.

¹¹ Dep. [REDACTED] pp. 27-28.

¹² Dep. [REDACTED], p. 15; dep. [REDACTED], p. 25; dep. [REDACTED], p. 28; dep. [REDACTED], p. 35.

¹³ Doc. nn. 23 e 24 prod. p. ricorr.; dep. [REDACTED], p. 15; dep. [REDACTED], p. 25; dep. [REDACTED], p. 35.

¹⁴ Dep. [REDACTED], p. 17; dep. [REDACTED], p. 28.

¹⁵ Doc. n. 25 prod p. ricorr.; dep. [REDACTED], p. 16; dep. [REDACTED], p. 26; dep. [REDACTED], p. 28; dep. [REDACTED], p. 35.

¹⁶ Dep. [REDACTED], p. 26; dep. [REDACTED], p. 16; dep. [REDACTED], n. 28; dep. [REDACTED], p. 35.

¹⁷ Doc. nn. 26, 27, 29, 30 prod. p. ricorr.; dep. [REDACTED], p. 16; dep. [REDACTED], p. 25; dep. [REDACTED], p. 28; dep. [REDACTED], p. 35.

¹⁸ Doc. n. 19 prod. p. ricorr.; dep. [REDACTED], pp. 16 e 18.

¹⁹ Dep. [REDACTED], p. 16 e 18.



25. Tale dato appare inoltre decisamente singolare, se si considera che entrambi gli agenti sono destinatari, nel 2012-2013, di 532 rotoli di nastro B, a fronte dell'invio nel resto del mondo di soli 65 rotoli²⁰; cosa che è spiegabile con la migliore capacità di tale nastro, accoppiato con quello A contraffatto, di assolvere alla funzione di "pulitura" e cioè di far sì che la colla rimanga, dopo il distacco del nastro A (portante la colla) dall'adesivo, unicamente su quest'ultimo, e inoltre di "nobilitare" il nastro contraffatto²¹.
26. Un'altra situazione decisamente anomala emerge poi dall'indagine storica retrospettiva concernente l'andamento del mercato dei kit dei nastri A e B, nel periodo 2007-2014, in rapporto al numero delle macchine presenti sul territorio, comparando la situazione della Toscana, delle Marche e dell'Italia²² nonché di quella della Lombardia²³.
27. Da tale indagine si evince quanto segue²⁴:
- nel periodo anteriore al 2012, e cioè dal 2009 al 2011, il consumo medio di nastri per macchina è, quanto alla Toscana, di 22 scatole, mentre nel 2012 scende a 11 scatole per macchina, nel 2013 a 9,5 e nel 2014 a 9,2;
 - nello periodo dal 2012 al 2013 si registra altresì un decremento rilevante nel fatturato della Regione Lombardia, nell'ordine del 40% circa;
 - il consistente decremento registratosi sia in Toscana che in Lombardia, a far tempo dal 2012, non può essere correlato alla situazione di recessione vissuta dall'Italia in quel periodo, dal momento che una simile flessione non si verifica nelle Regioni diverse da quelle indicate.
28. Ciò premesso, si tratta a questo punto di valutare le risultanze di cui si è dato ora conto, sia nella loro individualità e significato sia nella loro correlazione e lettura complessiva; e, in proposito, si osserva quanto segue.
29. La prima risultanza riguarda la cancellazione totale, da parte del convenuto, di dati e file presenti sull'hard disk del PC aziendale, in dotazione al medesimo, per ragioni di lavoro, verosimilmente effettuata ignorando il fatto che, se non si procede con la formattazione o con l'inizializzazione di esso, rimangono sull'hard disc corpose tracce di tutte le operazioni effettuate e del loro contenuto, che possono poi essere fatte riemergere, attraverso sofisticati procedimenti tecnico-informatici, come avvenuto nel caso di specie.
30. La seconda risultanza è costituita dal tenore delle chat sky effettuate dal convenuto con l'agente [REDACTED] della Lombardia [REDACTED] e con [REDACTED] (titolare della ditta [REDACTED] e rappresentante [REDACTED] per la Bielorussia) che indiscutibilmente lasciano intravedere:
- un'attività diretta ad anonimizzare i nastri forniti ai clienti ALC, eliminando il nome del reale produttore, verosimilmente per far credere all'acquirente che si tratta di nastri pur sempre prodotti da [REDACTED]
 - di non aver potuto esprimersi chiaramente con l'interlocutore della chat, in occasione di un loro precedente incontro, per la presenza ad esso dell'amministratore di ALC;
 - di avere detto all'amministratore della società ricorrente (indicato da una comune conoscenza con l'appellativo *The idiot*) di andare in vacanza a Lecce, sua città d'origine, anziché a far visita al rivenditore per la Bielorussia dei prodotti [REDACTED]
31. Tutto ciò sta ad indicare (come evidenzia il giudice del giudizio sommario nella propria Ordinanza) che siamo qui senza dubbio in presenza di
- «esempi quanto mai significativi della esistenza di interessamenti «paralleli» rispetto a quelli che dovevano caratterizzare il contegno limpido di un collaboratore fedele.*
- Nessun responsabile vendite di un'azienda, che sia rispettoso dell'obbligo di cui all'articolo 2105 cod. civ., intreccia rapporti con soggetti interessati a prodotti analoghi rispetto a quelli ufficialmente commercializzati e, cosa gravissima, intreccia rapporti sapendo che in certi casi viene resa anonima ai clienti la provenienza dei prodotti medesimi, così da farli confondere con quelli «autentici».*
- Nessun dipendente corretto riferisce a un suo interlocutore che certi discorsi non li può fare per la presenza del suo datore di lavoro.*
- Nessun dipendente corretto riferisce ad un interlocutore commerciale di un viaggio d'affari all'estero che verrà fatto all'insaputa della propria azienda.*

²⁰ Dep. [REDACTED] p. 18.

²¹ Dep. [REDACTED] p. 16; doc. n. 5 prod. p. ricorr., pp. 6-7; ricorso, p. 3.

²² Doc. n. 35 prod. p. ricorr.; dep. [REDACTED] p. 33.

²³ Doc. n. 38 prod. p. ricorr.; dep. [REDACTED] p. 34.

²⁴ dep. [REDACTED] pp. 33-34.



Nessun dipendente di una azienda si preoccupa della avvenuta cancellazione o meno delle indicazioni su scatole di prodotti di aziende diverse dalla sua.”

32. La *terza* risultanza concerne poi l'indagine effettuata nei giorni 23 e 24 ottobre 2013, con le visite, da parte del rappresentante e dei collaboratori di [REDACTED] dei clienti della società ricorrente operanti in Toscana, le quali confermano – sorprendentemente – la sostituzione del portamandrino sulla macchina di produzione [REDACTED] al fine di consentire l'utilizzo di nastri diversi da quelli originali e cioè contraffatti; il tutto con la complicità attiva dell'agente toscano [REDACTED] e dei suoi collaboratori.
33. La *quarta* risultanza emerge inoltre dall'anomala richiesta, da parte del convenuto, di far pervenire all'agente del mercato toscano ed a quello del mercato lombardo un rilevante numero di nastri B, verosimilmente per risolvere i problemi nati nella prima fase di sostituzione dei nastri originali con nastri contraffatti.
34. La *quinta* risultanza riguarda infine l'andamento delle vendite dei *kit* dei nastri A e B nei mercati della Toscana e della Lombardia, con riferimento al complessivo periodo 2007-2014, nonché l'andamento delle vendite con riferimento agli anni 2012-2014 rispetto al periodo precedente, ove si registra un rilevante decremento, decisamente in controtendenza rispetto al resto dell'Italia nello stesso periodo 2012-2014.
35. Orbene, se si leggono tutte queste risultanze nella loro correlazione, esse evidenziano, in modo assolutamente incontrovertibile, il pieno coinvolgimento del convenuto nell'attività illecita oggetto di causa, costituente inequivocabile violazione dell'art. 2105 c.c.; il medesimo, che visitava sistematicamente i clienti di tali regioni e gli agenti ivi operanti, non soltanto non poteva non sapere delle sostituzioni dei mandarini e dell'utilizzo dei nastri contraffatti, ma ne era pienamente consapevole, per risultare protagonista (o co-protagonista) di tale operazione, come emerge del resto dal tenore delle *chat sky*, che maldestramente tenta di cancellare dall'*hard disk* del PC, senza peraltro riuscirvi compiutamente.
36. A questa ricostruzione non possono ritenersi di ostacolo la deposizione della teste [REDACTED], le dichiarazioni del sig. [REDACTED]⁶ e, infine, la deposizione del teste [REDACTED].
37. In proposito si osserva ciò che segue: (α) la teste [REDACTED] (già operante come agente [REDACTED] nella Regione Veneto fino a fine 2013) non è in grado di collocare temporalmente gli eventi che riferisce; eventi che, come rilevato dal teste [REDACTED]²⁸, cui tale deposizione viene letta, vanno tutti situati nel 2013 e non anteriormente, essendo in ogni caso riferibili alla concorrenza posta in essere da [REDACTED] (società costituita nel gennaio del 2013) e non già a quella afferente gli attori e protagonisti della vicenda oggetto di causa; (β) la dichiarazione del sig. [REDACTED] viene raccolta ai sensi dell'art. 421, ultimo comma, c.p.c., essendo il medesimo ritenuto incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., giacché portatore di un interesse giuridico, concreto ed attuale, che lo legittima a partecipare al presente giudizio, quantomeno nella forma *ad adiuvandum* delle ragioni di una delle parti del giudizio, onde tale dichiarazione deve ritenersi priva di qualsiasi portata ed efficacia probatoria, provenendo da soggetto direttamente coinvolto nella vicenda di causa; (γ) infine la deposizione del teste [REDACTED] non fornisce alcuna spiegazione plausibile in ordine alla grave *chat* del 15 maggio 2012, laddove il convenuto riconosce di avere celato all'amministratore della società ricorrente di intraprendere un viaggio d'affari all'estero, facendogli credere d'essere diretto al paese d'origine.

IV. Le contestazioni del ricorrente.

38. Va a questo punto dato conto, per completezza di motivazione, delle specifiche contestazioni che vengono mosse in memoria, dal convenuto, nei confronti della ricostruzione dei fatti effettuata dalla società ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, contestazioni sintetizzate sopra al punto n. 10. del Paragrafo II, con le lettere da a) ad n).
39. Il convenuto sostiene, innanzi tutto, che non esiste alcuna certezza che l'*hard disk* del PC portatile, già in dotazione al medesimo, non sia stato manipolato e/o contraffatto, prima di essere consegnato all'ing. Porta, per la sua analisi, essendo nel frattempo trascorsi 4 giorni (dal 13, giorno della riconsegna del PC al datore, al 17 settembre 2013, data di consegna dello stesso all'ing. Porta).

²⁵ Proc. verb., pp. 13-14.

²⁶ Proc. verb., pp. 22-24.

²⁷ Proc. verb., pp. 30-31.

²⁸ Proc. verb., pp. 19-20.



40. Tale assunto deve ritenersi destituito di fondamento, tenuto conto di quanto dichiarato, a verbale di causa, dall'ing. [REDACTED] avendo la sua indagine consentito di escludere qualsiasi tipo di manipolazione, che del resto, se ci fosse stata, gli sarebbe apparsa, come questi spiega con dovizia di particolari tecnici²⁹.
41. Il convenuto sostiene inoltre che le indagini effettuate dall'ing. [REDACTED] costituiscono violazione dei diritti e della *privacy* del convenuto e pertanto, a quanto è dato comprendere, non potrebbero essere utilizzate in giudizio come prova.
42. In proposito si osserva che il PC aziendale utilizzato dal ricorrente per ragioni di lavoro è bene aziendale e, pertanto, non può e non deve essere utilizzato né a fini privati né per scopi contrari agli obblighi di legge e contrattuali inerenti al rapporto di lavoro.
43. Tenuto conto di ciò, non sussiste alcun diritto del convenuto sui *file* presenti sull'*hard disc* del PC e men che meno quello alla *privacy*, come del resto attestato dalla sentenza di questo Tribunale, 8 gennaio 2008, n. 4885/07, confermata dalla Corte d'Appello di Torino, con sentenza 23 ottobre 2008 (RG n. 763/2008); onde il rilievo va ritenuto destituito di fondamento.
44. Il convenuto afferma poi che l'analisi forense effettuata dall'ing. [REDACTED] non può ritenersi utilizzabile in questa sede, dal momento che non avviene nel contraddittorio delle parti in causa.
45. Va rilevato, a tale proposito, che la circostanza indicata dal convenuto non priva la prova offerta dalla società ricorrente, in modo assoluto, della possibilità d'essere utilizzata in giudizio, ma la rende semplicemente valutabile dal Tribunale, il quale potrà quindi utilizzarla, ove venga superato il vaglio di serietà ed attendibilità di essa, anche in ragione della serietà e professionalità di chi l'indagine ha compiuto.
46. Orbene, la Relazione dell'ing. [REDACTED] unitamente ai chiarimenti di ordine tecnico-informatico dal medesimo resi in sede testimoniale e registrati nel verbale di causa³⁰, attestano, ad avviso del Tribunale, l'assoluta genuinità ed attendibilità di tale prova.
47. Del resto, se il convenuto fosse stato di diverso avviso, nutrendo dubbi sulla sua possibile manipolazione, avrebbe avuto ampia possibilità di far periziare da un proprio tecnico di parte o nel contraddittorio delle parti la "*copia forense*" depositata in atti in busta chiusa, sigillata e firmata dall'ing. [REDACTED] sui sigilli, che è invece risultata in udienza totalmente intatta³¹.
48. Non averlo fatto attesta, ad avviso del Tribunale, che la contestazione ora in esame è semplicemente un espediente difensivo, finalizzato a screditare una prova che, invece, è di indubbio rilievo e valore probatorio.
49. Il convenuto sostiene inoltre che l'esistenza di nastri contraffatti sarebbe già nota alla società ricorrente fin dal 2012, come attestato dalla segnalazione di [REDACTED] distributore per la Lombardia³² e rilevato dal Tribunale di Bologna nell'Ordinanza 11 giugno 2012³³ e, pertanto, non risulterebbe conosciuta da [REDACTED] solo dopo le sue dimissioni, come dalla stessa asserito.
50. La contestazione deve ritenersi priva di fondamento dal momento che entrambi i documenti comprovano unicamente situazioni di concorrenza sleale ai danni della società ricorrente (o supposti tali), circoscritti e limitati, i quali nulla hanno a che vedere con la vicenda oggetto di causa e con le persone ivi coinvolte.
51. Il convenuto sostiene inoltre di avere frequentato per non più di due giorni al mese le zone della Lombardia e della Toscana e, pertanto, asserisce di non comprendere cosa avrebbe dovuto e potuto segnalare alla società ricorrente, rispetto ad una situazione alla stessa pienamente nota.
52. La prima parte di tale assunto è smentita dall'istruttoria esperita, la quale attesta che il ricorrente opera fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro come referente della linea calzature³⁴ e, in tale qualità, si reca con regolarità in Toscana per tenere i rapporti con [REDACTED] [REDACTED] accomandatario di [REDACTED], essendo la Toscana, unitamente alla Lombardia, le Regioni in cui si reca in prevalenza per le visite nel periodo oggetto di causa³⁵; quanto

²⁹ Dep [REDACTED] pp. 9-12.

³⁰ Proc. verb., pp. 9-12.

³¹ Doc. n. 14 prod. p. ricorr.; dep [REDACTED] p. 9.

³² Doc. n. 20-21 prod. p. conv.

³³ Doc. n. 10 prod. p. conv.

³⁴ Dep [REDACTED] p. 25.

³⁵ Dep [REDACTED] p. 29.



poi alla seconda parte dell'assunto, va osservato che essa è destituita di fondamento, come emerge dall'istruttoria esperita e dalle risultanze che vengono sopra riassunte³⁶.

53. Il convenuto afferma poi che la concorrenza oggetto di causa trova alimento nell'elevato costo dei nastri Kiotex e nel conseguente allettamento in chi cerca di ridurre i costi per rimaner competitivo.
54. Il dato (vero o non vero che sia) è del tutto irrilevante in questa sede, dal momento che in essa si discute unicamente della condotta antiggiuridica e delle responsabilità del resistente.
55. Il convenuto sostiene inoltre che non esiste prova di un suo rapporto con le imprese concorrenti.
56. In proposito si rileva che esiste viceversa una prova indiretta di tale rapporto ed è costituita dalle *chat sky* reperite sul PC aziendale, ancorché cancellate dal lavoratore, nel tentativo di occultare tale evidenza probatoria.
57. Il convenuto afferma altresì che la perdita di fatturato lamentata dalla società ricorrente non è riconducibile all'azione del convenuto, trovando la propria causa nella grave crisi del settore calzaturiero, che tra il 2000 ed il 2012 registra una flessione del 29,2%, quanto al numero delle imprese, del 29,9% quanto ad addetti e del 49% quanto a volume di calzature prodotte, come emerge dalla documentazione prodotta³⁷.
58. In proposito si deve osservare che il rilevante decremento del fatturato relativo ai ai *kit* dei nastri registrati nelle Regioni Toscana e Lombardia, che appare totalmente discordante rispetto a quello delle altre Regioni³⁸, attesta che esso non può essere stato cagionato dalla pur grave crisi del settore calzaturiero, trovando la sua fonte in tutt'altre cause, nella specie nella condotta illecita del convenuto e dei suoi complici e negli effetti di essa.
59. Il convenuto sostiene inoltre quanto segue: **(1)** non risponde a verità l'assunto di [REDACTED] secondo cui avrebbe, in modo fraudolento, fatto risultare l'esistenza di vizi e problemi nei nastri B della ricorrente, attesa la segnalazione con *e-mail* 15 ottobre 2012 del sig. [REDACTED]³⁹; **(2)** tali vizi e problemi vanno invece imputati alla decisione di ridurre lo spessore del nastro (poi rinunciata), al fine di ridurre i costi dello stesso, percepiti dalla clientela come eccessivi; **(3)** in conseguenza della riduzione dello spessore del nastro B, si registra poi la rottura dello stesso, talché deve venire fornito in omaggio o a prezzi di costo.
60. Sul punto si osserva che il rilevante divario tra gli invii di nastro B gratuito (o a prezzo di costo) che vengono fatti nelle Regioni Toscana e Lombardia e gli invii effettuati nelle altre Regioni e nel mondo intero, attestano che esso non può esser cagionato dalle doglianze di rottura del nastro, che devono ritenersi del resto assai limitate, come attestato dal fatto: **a)** che nessuno dei clienti toscani visitati ne fa cenno, pur essendo tale dato riferito dal convenuto, e **b)** che vengono effettuate delle prove tecniche in punto rotture del nastro più sottile, da parte di ALC, le quali danno però esito negativo⁴⁰.
61. Il convenuto sostiene infine che le dimissioni rassegnate il 2 settembre 2013 trovano la loro causa reale e non fittizia in "*ragioni familiari*", in particolare nella malattia della moglie, come emerge dalla documentazione in atti⁴¹ e, inoltre, nella necessità di avere una remunerazione più adeguata.
62. Sul punto si richiama quanto già osservato dal Tribunale nell'Ordinanza conclusiva del giudizio sommario e cioè la contraddittorietà tra il bisogno di accudire la propria moglie e la prospettiva di intraprendere un nuovo lavoro commerciale, che porta il convenuto ad operare un po' in tutto il mondo e per una azienda distante centinaia di chilometri dalla propria abitazione; il che lascia trasparire, per contro, ben altra realtà, quella di porre termine ad una condotta che prima o poi sarebbe stata scoperta dalla società ricorrente, per passare alla concorrenza, come fanno intravedere due deposizioni raccolte nell'istruttoria del giudizio sommario.⁴²

³⁶ Paragrafo III, punti nn. 21 e 22 e dep. ivi richiamate; punti nn. 45 e 46 del presente paragrafo.

³⁷ Doc. O prod. p. conv.

³⁸ Paragrafo III, punti nn. 25, 22 (e dep. ivi richiamate) e 32.

³⁹ Doc. n. 13 prod. p. conv.

⁴⁰ Dep. [REDACTED] p. 35.

⁴¹ Doc. nn. 1-5 prod. p. conv.

⁴² Proc. verb. istruttoria sommaria (doc. n. 11 prod. p. ricorr.), dep. [REDACTED], p. 7; dep. [REDACTED] p. 9.



V. Sul quantum.

- 63.** Accertata, in base a quanto precede, la grave violazione dell'art. 2105 c.c. posta in essere dal convenuto, quanto agli anni 2012 e 2013, si tratta a questo punto di esaminare le domande di risarcimento del danno azionate dalla società ricorrente.
- 64.** La medesima documenta e comprova testimonialmente⁴³, quanto al mercato della Toscana, ciò che segue:
- nel periodo dal 2009 al 2011 il numero medio di scatole di nastri [REDACTED] consumati per ciascuna macchina Kyotex, presente in Toscana, è di circa di 22 scatole/anno;
 - nel 2012 – anno in cui ha inizio l'infedele condotta del convenuto e si verifica l'improvviso calo di fatturato e di utilizzo medio di scatole di nastri – sono presenti in Toscana 93 macchine ALC;
 - partendo dal dato medio di consumo effettivo per anno, nel 2012, di 11 scatole di nastri per macchina, e del prezzo medio a scatola, in tale anno, di € 373,00, la perdita di fatturato registratasi in Toscana nel 2012 risulta pari ad € 381.579,00;
 - nel 2013, a fronte di 98 macchine presenti sul territorio toscano, si registra un consumo medio di 9,5 scatole per macchina/anno, per cui in presenza di un prezzo medio a scatola salito ad € 426,00, la perdita in termini di fatturato è di € 521.850,00;
 - nel 2014 (dati fino a giugno proiettati a fine anno) si registra che, a fronte di 101 macchine, di un consumo medio per macchina di 9,2 scatole/anno e di un prezzo medio per scatola di € 422,00, la perdita di fatturato è di € 545.561,00.
- 65.** La somma del fatturato perso in Toscana ammonta quindi, nei tre anni citati, ad € 1.448.990,00.
- 66.** Il margine (differenza tra costo di acquisto e prezzo di vendita) e cioè l'utile al lordo delle imposte andato perso dalla società ricorrente, relativamente ai prodotti in questione, calcolato su un costo medio a scatola di € 115,00, risulta allora pari ad € 1.041.799,60.
- 67.** Per quanto riguarda poi il mercato della Lombardia, la società ricorrente documenta e comprova testimonialmente⁴⁴ che negli anni 2012-2013 il fatturato di tale zona scende da € 244.511,00 del 2012 a € 97.562,00 del 2013, con una diminuzione di € 146.949,00, pari a 410 scatole al prezzo medio a scatola di € 358,00.
- 68.** Il mancato utile lordo 2013 è in tal caso pari ad € 99.630,00, ottenuto per differenza tra € 358,00 (prezzo medio per scatola) ed € 115,00 (prezzo di acquisto per scatola) = € 243,00 (utile per scatola), talché moltiplicando € 243,00 per 410 scatole si ricavano € 99.630,00 di margine lordo che la società ricorrente perde.
- 69.** Ciò premesso gli importi lordi richiesti da [REDACTED] debbono essere ridotti, ai fini della quantificazione del reale ed effettivo danno dalla medesima patito, in ragione:
- 1) degli oneri fiscali (Irpeg, Iva, Irap), che possono essere stimati intorno al 40% degli introiti attesi;
 - 2) dell'incidenza dei costi aziendali e commerciali (struttura amministrativa, di ricerca, del personale amministrativo e commerciale), stimabile nel 30% degli introiti attesi;
- 70.** In conseguenza di ciò il totale delle riduzioni da applicare è quindi pari al 70%.
- 71.** Il *quantum* relativo alla Toscana richiesto, documentato ed accertato risulta pari ad € 1.041.799,60, onde applicando la riduzione del 70% si ricava l'importo di € 312.539,88, quale somma dovuta dal convenuto a titolo risarcitorio.
- 72.** Il *quantum* relativo alla Lombardia richiesto, documentato ed accertato risulta pari ad € 99.630,00, onde applicando la riduzione del 70% si perviene ad un importo di € 29.889,00 a titolo risarcitorio.
- 73.** Il totale complessivo è conseguentemente pari ad € 342.428,88, importo a cui vanno aggiunti gli oneri di potenziamento della rete vendita su Toscana e Lombardia e le spese sostenute da [REDACTED] equitativamente liquidati ex art. 432 c.p.c. in circa € 27.500,00, onde il totale diviene (con arrotondamento) di € 370.000,00.
- 74.** A questo importo vanno aggiunti rivalutazione ed interessi dalle date di maturazione del credito nei 3 anni di cui alla domanda azionata (31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014, da ripartire in modo proporzionale sugli anni stessi.

⁴³ Doc. n. 35, prod. p. ricorr.; dep. [REDACTED], p. 33.

⁴⁴ Doc. n. 38 prod. p. ricorr.; dep. [REDACTED], p. 34.



75. Ad avviso del Tribunale devono invece essere rigettate tutte le ulteriori domande proposte dalla società ricorrente e in particolare:
- 1) quella afferente le precedenti vicende giudiziarie e la richiesta di liquidazione delle spese in relazione ad esse sopportate, da ritenere inammissibile, avendo tali giudizi avuto esiti con determinazioni in punto spese di lite, non contestate e, pertanto, in questa sede non riconoscibili;
 - 2) quella relativa al danno all'immagine e alla reputazione patito, non risultando fornita alcuna idonea prova del fatto che vi sia stata una denigrazione dei prodotti [REDACTED] registrando la vicenda di causa unicamente vendite in concorrenza, non consentite e sleali.

VI. Sulla domanda riconvenzionale.

76. Il convenuto chiede, in via riconvenzionale, la condanna della società ricorrente al pagamento dell'importo di € 23.833,33, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in quanto, dopo la lettera 2 settembre 2013, con cui rassegna volontariamente le dimissioni, si dichiara (a suo dire) disposto a continuare a svolgere le proprie mansioni nel periodo di preavviso contrattualmente previsto (pari a 4 mesi), venendo peraltro dispensato dalla società ricorrente dal completarlo, cosicché il rapporto ha poi definitivamente termine in data 13 settembre 2013.
77. In riferimento a tale domanda riconvenzionale la società ricorrente ne chiede la reiezione, evidenziando che se avesse conosciuto le infedeltà poste in essere dal convenuto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, avrebbe certamente adottato un provvedimento espulsivo per giusta causa, senza corresponsione, quindi, dell'indennità sostitutiva del preavviso; in assenza di tale conoscenza, l'esonero dal periodo di preavviso si è fondato su un errore determinante circa le qualità del proprio dipendente, ai sensi dell'art. 1429 c.c., n. 3.
78. La tesi della società ricorrente deve ritenersi fondata, tenuto conto dell'accertamento in questa sede compiuto in ordine alla grave condotta del convenuto, a posteriori (e cioè dopo le dimissioni) appresa.
79. A ciò aggiungasi, sotto diverso, autonomo ed ulteriore profilo, che la lettera di dimissioni del convenuto⁴⁵, contrariamente a quanto questi sostiene, non contiene alcuna richiesta di lavorare nel periodo di preavviso né manifesta alcun interesse in tal senso; evidenzia, per contro, un interesse contrario al fatto di lavorarlo, atteso che chiede di poter concordare con la società ricorrente il periodo di preavviso (*"Resto in attesa di concordare con Voi i termini di preavviso."*) e, a tal fine, un *"incontro in cui poter definire la data da ritenere valida come termine ultimo del mio rapporto, in accordo con le Vostre esigenze."*
80. Non è noto se ci sia stato tale incontro e, ove vi sia stato, quale ne sia stato l'esito sul piano del preavviso.
81. Come che sia, sta di fatto che, di lì a poco, la società ricorrente, – in conformità con la richiesta del convenuto, contenuta nella lettera di dimissioni – accetta le stesse (come emerge dal timbro apposto su tale lettera) e lo esonera dal preavviso, talché il rapporto ha poi termine il 13 settembre 2013.
82. Il convenuto non contesta, nell'immediato, tale esonero e, pertanto, si può ritenere che sia anche rispondente alle proprie esigenze, oltre che a quelle di [REDACTED] dal momento che nella lettera di dimissioni, in cui non manifesta alcun interesse a lavorarlo, chiede unicamente che il termine di preavviso venga dimensionato *"in accordo con le Vostre [della società ricorrente] esigenze"*.
83. In tale contesto il giudice ritiene pertanto di considerare neutra la decisione di risolvere la collaborazione, senza diritti né per l'una né per l'altra parte del rapporto, in quanto sostanzialmente concordata tra le parti stesse.
84. Tale domanda deve pertanto essere respinta.

VII. Conclusione.

85. Alla luce di quanto precede, la domanda azionata dalla società ricorrente va pertanto accolta, nei termini di cui al dispositivo sotto riportato.
86. Va nel contempo respinta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
87. Le spese di lite vengono compensate in ragione di un terzo, atteso il divario tra *petitum* originario del ricorso e importo liquidato in dispositivo, ma anche della soccombenza del convenuto in ordine alla riconvenzionale; i due terzi residui vengono posti a carico del convenuto, risultato

⁴⁵ Doc. n. 12, prod. p. ricorr.



comunque soccombente, e sono liquidati in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore della statuizione di condanna (da € 260.000,00 ad € 520.000,00).

P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art. 429 c.p.c.

1. **CONDANNA** il convenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo di **€ 370.000,00**, a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi legali dalle date di maturazione del credito nei tre anni di cui alla domanda azionata (31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014);
2. **RESPINGE** ogni diversa ed ulteriore domanda azionata dalla ricorrente;
3. **RESPINGE** la domanda riconvenzionale azionata dal convenuto;
4. **CONDANNA** il convenuto a rifondere alla ricorrente due terzi delle spese di lite, due terzi che liquida in **€ 20.000,00**, ivi compreso il rimborso spese forfetarie del 15%, oltre Cpa, Iva, Contributo Unificato di **€ 843,00** e successive occorrenze; **DICHIARA** compensato il terzo residuo;
5. **DICHIARA** esecutiva la presente sentenza.

Torino, 4 agosto 2015.

IL GIUDICE
- dott. Vincenzo Ciocchetti -

